# ISTITUZIONE DEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI PEDAGOGISTI E DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI: INDICAZIONI OPERATIVE

L'8 maggio 2024 è entrata in vigore la <u>Legge 15 aprile 2024, n. 55</u>, recante "Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali", con la quale sono stati istituiti gli Albi professionali dei **pedagogisti** e degli **educatori professionali socio-pedagogici**, oggetto di specifica analisi del documento predisposto dal Centro Studi Giuridici e Sociali, dal titolo "Istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici: analisi della legge n. 55/24", a cui si rimanda per ogni approfondimento in materia.

N.B.: l'iter di istituzione dei nuovi albi e del Consiglio Nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è stato appena avviato. Vi sono alcune perplessità, dubbi e zone d'ombra che ci auspichiamo che verranno chiarite, anche alla luce del fatto che è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministro della giustizia che istituirà formalmente l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e ne stabilirà le modalità di funzionamento, nonché le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della legge. Inoltre, una volta che sarà operativo il Consiglio Nazionale dell'Ordine, anch'esso potrà fornire ulteriori nuove indicazioni e specifici chiarimenti.

#### ALBO DEI PEDAGOGISTI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione all'albo dei pedagogisti è consentita, su domanda:

Ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1¹ (classi 56/S e LM-50; classi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'art. 2, comma 1, della Legge n. 55/24 prevede che:

<sup>&</sup>quot;Per esercitare la professione di pedagogista è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50;

b) laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S e LM-57;

c) laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classi 87/S e LM-85;

d) laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classi 87/S e LM-93;



- 65/S e LM-57; classi 87/S e LM-85; classi 87/S e LM-93, laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509).
- 2 A coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle su indicate lauree, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
- 3 Ai laureati nelle discipline di cui all'art. 2, comma 1 (cfr. nota 1).
- 4 A coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale.
- 5 | a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 (cfr. nota 1).

## ALBO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI SOCIO-PEDAGOGICI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione all'albo degli educatori professionali socio-pedagogici è consentita, **su domanda**:

- 1 A coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ossia:
  - laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
  - la laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
  - i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali, ove non corrispondenti a quelli precedenti, conseguiti entro la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 65/17 (31 maggio 2017).
- Ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge (8 maggio 2024) sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1:
  - a. il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La

e) laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".



prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale ed è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

- b. **in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a),** il possesso della corrispondente qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ossia:
  - conseguimento della laurea L-19 e ai sensi delle disposizioni del <u>decreto</u> legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
  - acquisizione, in via transitoria, della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, che siano stati intrapresi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (e quindi entro il 1° gennaio 2021), da parte di coloro che, alla medesima data di entrata in vigore (il 1° gennaio 2018), erano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
    - inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
    - svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    - 3. diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
  - acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2018), erano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, avessero età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero almeno venti anni di servizio.



- A coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, come già sopra descritti.
- 4 | Laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

### Inoltre, sono previsti, quali requisiti generali:

- ✓ essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
- ✓ non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
- ✓ avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali sociopedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato.

Alla luce di quanto sopra detto, è assolutamente indispensabile, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo, verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, anche alla luce delle specificità regionali (in particolare, con riferimento ad eventuali titoli in deroga).

### Conseguentemente:

- Laddove si dovessero possedere i requisiti richiesti dalla legge, sarà necessario procedere all'invio della domanda entro i termini previsti e seguendo le procedure indicate da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.
  - **N.B:** Si consiglia di provvedere al più presto, non conoscendo le successive indicazioni che verranno individuate dal costituendo Consiglio Nazionale.
- > Se non si possiedono i requisiti richiesti, continueranno ad applicarsi le regole vigenti.
- In caso di dubbi, è opportuno rivolgersi al Tribunale di riferimento, ai contatti individuati a livello territoriale (in alcuni casi sono state predisposte delle specifiche FAQ), richiedendo i necessari chiarimenti. Laddove, nonostante ciò, sussistano delle incertezze, si consiglia di provare comunque a presentare la domanda di iscrizione, soprattutto se si ricade esclusivamente nel regime transitorio di prima applicazione della legge.



	FAQ			
1	Sono in possesso dei titoli per iscrivermi ad	Sì. È consentita la <b>contemporanea iscrizione</b>		
	entrambi gli albi istituiti con la Legge n.	ad entrambi gli albi, presentando una		
	55/24, posso farlo?	domanda per ciascuno, secondo le modalità e		
		le procedure individuate nella Regione di		
		riferimento (si veda l'elenco sotto indicato).		
2	Posso presentare la domanda	No. La domanda va presentata in una sola		
	contestualmente in più Regioni o Province	Regione o Provincia Autonoma, ove si abbia il		
	Autonome?	domicilio professionale e/o la residenza.		
3	Per presentare la domanda di iscrizione	No. Non è richiesta la PEC, ma un indirizzo di		
	all'albo è necessario avere la PEC (posta	posta elettronica ordinaria (mail).		
	elettronica certificata)?			
4	Sono previsti dei costi per l'iscrizione?	Al momento si prevede esclusivamente <b>solo</b>		
		una marca da bollo da 16 euro.		
		La tassa di iscrizione all'ordine sarà		
		determinata secondo le regole che verranno		
		dettate dallo dal Consiglio dell'Ordine, una		
		volta che sarà costituito.		
5	Chi sono i soggetti <b>obbligati</b> ad iscriversi	L'iscrizione all'albo degli educatori		
	all'albo degli educatori professionali socio-	professionali socio-pedagogici, istituito dalla		
	pedagogici, istituito ai sensi della Legge n.	Legge n. 55/24, è obbligatoria per esercitare		
	55/24?	la professione di educatore socio-pedagogico		
		e di educatore nei servizi educativi per		
		l'infanzia.		
		In particolare, l'educatore professionale		
		socio-pedagogico:		
		- è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di		
		consulenza con autonomia scientifica e		
		responsabilità deontologica;		
		- opera nei servizi socio-educativi e socio-		
		assistenziali e <b>nei servizi socio-sanitari, <u>per</u></b>		
		questi ultimi limitatamente agli aspetti		
		educativi.;		

Via Latina, 20 – 00179 Roma www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383



- valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socioassistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita dell'inserimento integrale e O del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative;

- può operare nelle strutture **pubbliche o private** di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale;
- può esercitare la propria attività in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

N.B.: la Legge n. 55/24 non delinea specificamente quali siano tali "aspetti educativi", ma dalla lettura in combinato disposto con il DM 520/98, dovrebbero rimanere escluse tutte le attività ivi previste che, ad esempio, riguardino la partecipazione al progetto riabilitativo-terapeutico o, comunque, abbiamo carattere sanitario e/o riabilitativo. Su questo specifico punto, ci si auspica che provengano al più presto dei chiarimenti.



6	Sono un educatore professionale socio-	Non necessariamente. Infatti, <b>non è, al</b>
	sanitario, iscritto all'albo degli educatori	momento, previsto alcun obbligo di
	professionali, istituito con DM 13 marzo	iscrizione.
	2018 o in altri albi/elenchi speciali. Devo	Ciò naturalmente, ad eccezione del caso in cui
	iscrivermi al nuovo albo degli educatori	si eserciti o si voglia esercitare la professione di
	professionali socio-pedagogici?	
	professionali socio-pedagogici:	educatore professionale socio-pedagogico. In
		tal caso, infatti, l'iscrizione al relativo nuovo
		albo sarà obbligatoria.
		Resta fermo che coloro che siano in possesso
		dei titoli richiesti dalla Legge n. 55/24, <b>possono</b>
		comunque iscriversi nel nuovo albo, qualora
		<b>l'attività,</b> anche se svolta nei servizi
		sociosanitari, si limiti agli aspetti educativi o,
		comunque, laddove ritengano che ciò possa
		essergli utile per lo svolgimento di tali attività
		in futuro.
		Non è, infatti, allo stato, prevista alcuna
		<b>incompatibilità</b> (si veda FAQ n. 10).
7	Sono in possesso dei titoli richiesti dalla	No. L'iscrizione all'albo degli educatori
	Legge n. 55/24 per l'iscrizione all'albo degli	professionali socio-pedagogici, istituito dalla
	educatori professionali socio-pedagogici,	Legge n. 55/24, è obbligatoria <b>per coloro che</b>
	ma non svolgo la professione di educatore	esercitano la professione di educatore socio-
	socio-pedagogico né di educatore per i	pedagogico e di educatore nei servizi
	servizi educativi dell'infanzia. Sono	educativi per l'infanzia (si veda FAQ n. 5).
	obbligato ad iscrivermi al nuovo albo?	Ciò significa che sono obbligati ad iscriversi
		coloro che hanno i requisiti ed esercitano le
		suddette professioni.
		Pertanto, se si è in possesso dei requisiti, ma si
		svolgono attività differenti (es. l'assistente
		educativo), non sussiste l'obbligo, ma
		semplicemente la <b>facoltà</b> di iscriversi.
8	Gestisco un ente che si occupa di svolgere,	Qualora si tratta di lavoratori che svolgono le
	in accreditamento con la regione, servizi	attività di educatore socio-pedagogico o di
	socio-riabilitativi per persone con disabilità.	educatore nei servizi educativi per l'infanzia,
	Cosa dire agli educatori, che lavorano	come delineati nella Legge n. 55/24 (si vedano
		FAQ nn. 5 e 6), sarà necessario comunicargli
L		

Via Latina, 20 – 00179 Roma www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383



	presso l'ente, che siano in possesso dei titoli	che dovranno provvedere all'iscrizione al
	previsti dalla Legge n. 55/24?	relativo albo entro il termine richiesto nella
		propria Regione/Provincia Autonoma di
		appartenenza. Il requisito di iscrizione al
		costituendo albo, infatti, <b>è condizione</b>
		necessaria per continuare a svolgere dette
		attività.
		Se, invece, anche se presentano i requisiti
		previsti dalla Legge n. 55/24, <b>non svolgono</b>
		l'attività di educatore socio-pedagogico o di
		educatore nei servizi educativi per l'infanzia,
		allora gli stessi non avranno alcun obbligo di
		iscrizione al nuovo albo e, pertanto, la scelta
		sul se procedere a tale iscrizione o meno,
		spetterà a loro.
		Infatti, ciò che rileva ai fini dell'obbligatorietà
		è la contemporanea presenza dei requisiti
		richiesti dalla Legge e dell'esercizio della
		professione di pedagogista o educatore
		professionale socio-pedagogico.
		In tal senso, in via esemplificativa, il
		coordinatore di un servizio sarà tenuto ad
		iscriversi all'albo solo se è previsto che, per
		ricoprire detto ruolo, lo stesso sia formalmente
		un pedagogista o un educatore professionale
		socio-pedagogico. Altrimenti, anche in tale
		ipotesi, l'iscrizione sarà facoltativa.
		In caso di dubbi, soprattutto per coloro che
		rientrino solo nel regime transitorio e per i
		quali non sia, al momento consentita la
		successiva iscrizione (si veda FAQ n. 9), si
		consiglia di procedere a presentare la
		domanda, ferma restando la possibilità di
		cancellarsi dall'albo successivamente.
9	Per iscriversi ai nuovi albi la scadenza	Allo stato e in assenza di eventuali proroghe (al
	prevista da ogni singola Regione o Provincia	momento non previste), il termine

Via Latina, 20 – 00179 Roma www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net Tel. 06.3611524 / 06.3212391 - Cell. 3440236482 - Fax. 06.3212383



Autonoma (*NDR 6 agosto 2024, ad eccezione della Puglia per la quale è il 2 ottobre 2024*) è **tassativa**? Ci si potrà iscrivere successivamente?

attualmente previsto per l'iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori sociopedagogici conclude la fase transitoria di prima applicazione della norma.

Quindi, coloro che hanno i titoli per esercitare la professione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della Legge n. 55/24, ossia il conseguimento del titolo di laurea triennale, con tirocinio e abilitazione o, in alternativa, il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (per maggiori informazioni si veda il documento di analisi predisposto dal Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale), potrà iscriversi anche successivamente.

Per coloro i quali rientrano esclusivamente nel regime transitorio (art. 11), come verosimilmente dovrebbe accadere per gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia non in possesso di laurea, ma in possesso dei titoli in deroga regionali, è consigliabile l'iscrizione entro il termine del 6 agosto 2024 (per la Puglia il 2 ottobre).

Ad ogni modo, in via generale, si precisa che iscrivendosi entro il termine previsto sarà possibile votare per eleggere il consiglio regionale del proprio ordine nonché candidarsi.

La Legge n. 55/24 prevede delle incompatibilità tra l'iscrizione ai nuovi albi e l'eventuale iscrizione in altri albi/elenchi?

10

La Legge n. 55/24, allo stato, non sancisce alcuna incompatibilità tra l'iscrizione agli albi dei pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici e l'iscrizione ad altri albi.



Di seguito, sono indicati, Regione per Regione, <u>ove già individuati</u>, i termini di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione nonché il link a procedure e/o modulistica necessaria a presentare la domanda stessa.

N.B.: È OPPORTUNO VERIFICARE LA MODULISTICA PREVISTA DA CIASCUN TRIBUNALE, IN MODO DA INDIVIDUARE I DATI, DOCUMENTI, PROCEDURE E REQUISITI RICHIESTI.

REGIONE/ PROVINCIA AUTONOMA	SCADENZA INVIO DOMANDA	LINK (PROCEDURA E MODULISTICA)
Abruzzo	6 agosto 2024	https://tribunale- laquila.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM9989&modelId= 55
Basilicata	6 agosto 2024	https://tribunale-potenza.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM12132&modelld=55
Calabria	6 agosto 2024	https://www.tribunale.catanzaro.giustizia.it/docs/pagine/Predisposizione% 20dell'elenco%20%20disposizioni%20in%20materia%20di%20ordinamento %20delle%20professioni%20pedagogiche.pdf  https://www.tribunale.catanzaro.giustizia.it/docs/news/5pOsv domanda per l iscrizione all albo dei pedagogisti.pdf  https://www.tribunale.catanzaro.giustizia.it/docs/news/9unhv domanda per l iscrizione all albo degli educatori professionali.pdf
Campania	6 agosto 2024	https://www.tribunale.napoli.giustizia.it/news.aspx?id=53676
Emilia-Romagna	6 agosto 2024	https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/home/-/asset_publisher/uYy5rdoZHtMx/content/albi-pedagogisti-ed-educatori-professionali-socio-pedagogici-della-regione-emilia-romagna?inheritRedirect=false
Friuli-Venezia Giulia	6 agosto 2024	https://www.tribunale.trieste.giustizia.it/allegati/A 5704.pdf
Lazio	6 agosto 2024	https://www.tribunale.roma.it/news AreaComunicati.aspx?id=53774
Liguria	6 agosto 2024	https://www.tribunale.genova.it/news.aspx?id=53505  Domanda Iscrizione Albo Educatori Socio Pedagocici.docx (live.com)  Domanda Inserimento Albo Pedagogisti.docx (live.com)
Lombardia	6 agosto 2024	https://tribunale-milano.giustizia.it/it/form albi pedagogisti edu.page



	T	
Marche	6 agosto 2024	https://tribunale- ancona.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM11065&modelId =55
Molise	6 agosto 2024	https://tribunale- campobasso.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM10404&mo delId=55
Piemonte	6 agosto 2024	https://www.tribunale.torino.giustizia.it/it/Content/Index/62878
Provincia Autonoma di Bolzano	6 agosto 2024	http://www.tribunale.bolzano.it/it/News/Detail/180481
Provincia Autonoma di Trento	6 agosto 2024	https://tribunale- trento.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM9011&modelId=5
Puglia	2 ottobre 2024	https://tribunale- bari.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CTM19724&modelId=55
Sardegna	6 agosto 2024	https://www.tribunale.cagliari.giustizia.it/allegatinews/A 5710.pdf
Sicilia	6 agosto 2024	https://tribunale-palermo.giustizia.it/it/pedagogisti educatori.page
Toscana	6 agosto 2024	https://www.tribunale.firenze.giustizia.it/it/News/Detail/180542
Umbria	6 agosto 2024	https://tribunale- perugia.giustizia.it/resources/cms/documents/Istruzioni operative.pdf https://tribunale- perugia.giustizia.it/resources/cms/documents/Domanda Educatori.pdf
Valle D'Aosta	Solo nomina commissario	https://www.tribunale.aosta.giustizia.it/it/News/Detail/180493
Veneto	6 agosto 2024	https://www.tribunale.venezia.giustizia.it/news/nuove-modalita-di- presentazione-delle-istanze-di-iscrizione-albo-pedagogisti-ed-educatori- professionali

Documento a cura del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale

Via Latina, 20 – 00179 Roma www.anffas.net - nazionale@anffas.net - nazionale@pec.anffas.net Tel. 06.3611524 / 06.3212391 – Cell. 3440236482 – Fax. 06.3212383